

Allegato "A" al Repertorio numero **35.999/17.399**
Notaio Paolo Marengo di Cuneo

~ ~ ~

"FONDAZIONE MONDOLE' 10 ETS"

STATUTO

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
- Art. 2 - Scopo - finalità istituzionali e oggetto
- Art. 3 - Attuazione delle finalità
- Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse
- Art. 5 - Patrimonio
- Art. 6 - Membri della Fondazione
- Art. 7 - Fondatori
- Art. 8 - Sostenitori
- Art. 9 - Esercizio finanziario, scritture contabili e libri
- Art. 10 - Organi della Fondazione
- Art. 11 - Presidente - Vice Presidenti
- Art. 12 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Segretario
- Art. 14 - Organo di controllo e revisione dei conti
- Art. 15 - Trasformazione, scioglimento e fusione
- Art. 16 - Clausola di rinvio
- Art. 17 - Norma Transitoria

"FONDAZIONE MONDOLE' 10 ETS"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. I signori Longo Giovanni, Longo Ettore, Spini Paola, Longo Cinzia, Longo Lucia e la società "LA LUCERNA SRL", in veste di fondatori, costituiscono ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) una Fondazione con denominazione:

"FONDAZIONE MONDOLE' 10 ETS"

senza vincoli di interpunzione e/o di rappresentazione grafica.

2. La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore ed assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Tale denominazione non può essere modificata.

3. La Fondazione ha sede legale ed operativa a Cuneo in via Mondolè al civico 10. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

4. La Fondazione può istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero.

5. La durata della Fondazione è illimitata.

6. La fondazione acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore e la denominazione di ente "non commerciale".

Art. 2 - Scopo - finalità istituzionali e oggetto

1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi al fine di rispondere con efficacia ai bisogni delle persone con preminenza ai giovani.

Tali scopi vengono perseguiti mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale e precisamente:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- * formazione universitaria e post-universitaria;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs 117/2017.

3. La Fondazione ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- **incontri e dialogo territoriale:** organizzare eventi, incontri pubblici e focus group, dedicati ai temi dell'educazione, dell'inclusione e del benessere sociale, favorendo il confronto diretto tra amministratori comunali, mondo della scuola e cittadini per la costruzione del futuro delle comunità locali;

- **convegni e divulgazione:** promuovere convegni, seminari e workshop di rilievo nazionale e internazionale per raccontare visioni ed esperienze innovative nel campo della progettazione degli spazi pubblici e della formazione;

- **laboratori di Co-progettazione:** attivare tavoli di lavoro, laboratori e momenti di sperimentazione in cui i partecipanti (studenti, professionisti, cittadini) non siano semplici spettatori ma parte attiva nella progettazione di soluzioni per il territorio;

- **supporto alle aziende e team building:** offrire alle aziende contesti stimolanti e informali per lo svolgimento di attività di formazione condivisa, incontri di lavoro e percorsi di team building volti a favorire la creatività e relazioni professionali di qualità;

- **coworking e networking:** gestire uno spazio di coworking aperto alla comunità, inteso come luogo di contaminazione di idee dove professionisti e giovani possano lavorare, creare connessioni e sviluppare nuove collaborazioni;

- **attività editoriali e digitali:** curare la pubblicazione di atti, documenti e contenuti multimediali relativi alle attività svolte, utilizzando anche strumenti web e audiovisivi per diffondere i risultati delle ricerche e dei progetti della Fondazione.

Art. 3 - Attuazione delle finalità

1. Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, compiendo tutti i negozi e gli atti giuridici necessari, nei limiti consentiti dalle norme in materia.

2. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali indicate (art. 2), se non quelle ad esse direttamente connesse, strumentali, secondarie e/o accessorie alle stesse. Nel rispetto della normativa di riferimento, potrà svolgere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

a. svolgere le proprie attività sia autonomamente sia in collaborazione con altre associazioni, fondazioni o soggetti economici operanti nei settori sopra riportati, sia concedendo il patrocinio ad iniziative coerenti con i suoi scopi statutari;

b. ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti promotori di, o interessati a sostenere, progetti relativi alle attività di cui sopra;

c. promuovere le proprie finalità presso privati e Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali conseguendo sostegno e contribuzioni;

d. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

4. La Fondazione potrà operare nei settori di interesse generale sopra indicati sia in via diretta sia mediante l'erogazione di contributi economici, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale stesse.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

In via esemplificativa e non tassativa, sono indicate di seguito attività accessorie e strumentali connesse alle attività primarie ed alle finalità istituzionali che la Fondazione può svolgere:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via non esaustiva, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di superficie, la locazione, l'assunzione in concessione o il comodato di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, o posseduti a qualsiasi titolo;

c. promuovere le proprie attività nella società e presso le istituzioni nazionali ed internazionali;

d. intraprendere attività strumentali allo scopo istituzionale per incrementare nel tempo il proprio patrimonio e risorse economiche;

e. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici;

f. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

g. promuovere ed organizzare manifestazioni, inviti a scienziati, convegni, workshops, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

h. erogare premi e borse di studio;

i. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

j. svolgere, in supporto al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi e della diffusione a mezzo world wide web;

k. promuovere, costituire e/o concorrere a costituire, sempre in via

accessoria e strumentale, in via diretta o indiretta, enti di ogni tipo, anche società di persone, di capitali e cooperative, nonché partecipare in o concludere accordi con soggetti, pubblici e privati, ovvero costituire e gestire imprese con scopi connessi e accessori rispetto alle proprie finalità, purché nei limiti consentiti della normativa in materia;

1. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Tutte le attività della Fondazione dovranno essere realizzate secondo criteri di sana gestione delle risorse umane e finanziarie.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della fondazione è composto da:

1) fondo di dotazione, rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale del valore di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), versato dai Fondatori che potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore o dai Sostenitori o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

b) beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

2) fondo di gestione, costituito da entrate provenienti:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato nazionale o Stati esteri, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

d) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

e) dai ricavi delle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/2017), e di quelle secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017;

f) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, al fondatore, amministratori, lavoratori e collaboratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- I Fondatori.
- I Sostenitori.

I membri della Fondazione sono vincolati alle norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione i signori Longo Giovanni, Longo Ettore, Spini Paola, Longo Cinzia, Longo Lucia e la società "LA LUCERNA SRL" che ne ha costituito il fondo di dotazione iniziale.

La qualifica di Fondatore è intrasmissibile.

Art. 8 - Sostenitori

1. Possono essere nominati Sostenitori, con adesione di durata annuale e rinnovabile, con delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a. Enti pubblici e privati;
- b. Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, avendo dato garanzia di appropriati livelli di qualità morali ed affidabilità e condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al patrimonio con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

3. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

4. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

5. Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento nell'effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;
- b. condotta incompatibile o contraria agli impegni presi.

6. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- d. modifiche delle finalità sociali.

7. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Sostenitori esclusi o che recedano non possono in alcun modo ripetere gli apporti e/o i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Art. 9 - Esercizio finanziario, scritture contabili e libri

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di

Amministrazione redige ed approva il bilancio di esercizio, predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

3. Al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 4, del Codice del terzo settore, la Fondazione deve tenere le scritture contabili in conformità alle disposizioni dell'art. 2214 c.c.

4. La Fondazione deve tenere inoltre:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione equivalente al libro dei verbali del CdA;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- c) il libro dei Sostenitori.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente della Fondazione;
- b. i Vice Presidenti ove istituiti;
- c. il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- d. Il Segretario;
- e. l'Organo di controllo e Revisore dei Conti.

Art. 11 - Presidente - Vice Presidenti

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione, ad eccezione del primo Presidente che è nominato all'atto della costituzione della Fondazione. Il primo Presidente nominato in sede di atto costitutivo resterà in carica 5 (cinque) anni e potrà essere riconfermato anche per più mandati.

2. In seguito il ruolo di Presidente è assunto dalla persona nominata dal CdA e durerà in carica per 5 (cinque) anni, salvo revoca o dimissioni.

3. Al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

4. Al Presidente è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva ovvero in una seduta appositamente convocata.

5. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti, provvisoriamente nominati dal Presidente tra i membri del CdA esclusivamente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

7. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Fondazione.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai Fondatori.

In caso di estinzione o di legittimo impedimento di tutti i Fondatori la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (CDA) sarà affidata al Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo.

2. I membri del CdA restano in carica cinque anni (5 anni) e scadono con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla scadenza naturale del CdA di cui fanno parte.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili.

4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo riconosciuto dal CdA, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio stesso.

In caso di decadenza o altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il CdA provvede alla cooptazione di un nuovo membro, nel rispetto dei criteri di designazione previsti. La nomina è efficace previa ratifica nella prima riunione utile del CdA, e il Consigliere cooptato resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri membri.

Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo CdA spetta ai Fondatori, che provvedono a maggioranza entro trenta giorni dalla vacanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni, se non diversamente specificato, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. In caso di decisioni inerenti alle modifiche statutarie, alle operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio nonché la fusione in o con altri enti ETS, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del CdA.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed, in particolare, provvede alle seguenti funzioni che non possono essere delegate:

- a) approvare il bilancio di esercizio e bilancio sociale ove richiesto per legge;
- b) approvare il Regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione (se emesso) e le sue eventuali modifiche;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alla finalità;
- d) deliberare lo scioglimento o la fusione della Fondazione nonché la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- e) predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- f) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- g) deliberare sull'eventuale trasferimento di risorse tra il fondo di dotazione e il fondo di gestione, nel rispetto delle finalità della Fondazione e dei vincoli di destinazione dei fondi;
- h) deliberare sulla destinazione e sull'utilizzo delle rendite derivanti dal

patrimonio o degli utili di attività, stabilendo la quota da destinare alle attività istituzionali, agli accantonamenti o ad altri impieghi consentiti dallo statuto;

i) aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;

j) determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione;

k) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

l) eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

m) nominare il segretario, tesoriere e organo di controllo, determinandone funzioni e durata dell'incarico;

n) ratificare i provvedimenti assunti in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali;

o) stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la promozione dell'attività istituzionale della stessa;

p) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 8 possono divenire Sostenitori e procedere alla relativa nomina;

q) conferire speciali incarichi ai singoli membri del CdA ed eventualmente prevedere un compenso;

r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente.

9. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno 3 (tre) giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente della riunione accerti l'identità degli intervenuti, presieda lo svolgimento della riunione e proclami i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

11. Il verbale della riunione del CdA è redatto dal segretario della riunione a tal fine nominato ad inizio della stessa su proposta del Presidente.

12. Le deliberazioni del CdA devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, trascritto in ordine cronologico su apposito libro verbali del Consiglio.

Art. 13 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto a meno che non sia membro nominato dello stesso.

2. Il Segretario:

- a) è a capo della struttura operativa della Fondazione;
- b) provvede all'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o, nei casi previsti dallo statuto al Presidente;
- c) collabora con il Presidente per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché per la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 14 - Organo di controllo e revisione dei conti

1. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, scelto e nominato inizialmente dai Fondatori, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
2. L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. L'organo di controllo, nella funzione di revisore dei conti, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.
4. Il Revisore dei conti resta in carica 3 (tre) anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del mandato e può essere riconfermato.

Art. 15 - Trasformazione, scioglimento e fusione

1. Per volontà dei Fondatori è esclusa la trasformazione della Fondazione in altro ente ETS o in altre entità esterne al Terzo Settore.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, sentiti i Fondatori e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore, individuati dal CdA, con finalità analoghe a quelle della Fondazione in particolare operanti nei settori descritti nell'Art. 2 del presente statuto. Il CdA individuerà gli Enti nazionali od esteri e le quote devolute in accordo alla volontà dei Fondatori.
3. La Fondazione, previa consultazione dei Fondatori, può fondersi o confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe. Tale operazione dovrà garantire la visibilità e il mantenimento della denominazione della Fondazione e la continuità delle sue attività e della sua missione istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato e il D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

In originale sottoscritto:

Giovanni Longo

Ettore Longo

Paola Spini
Cinzia Longo
Lucia Longo
Taricco Federica teste
Conte Patrizia teste

Paolo Marengo Notaio

[illegible]